



**TRIBUNALE DI RAVENNA
UFFICIO FALLIMENTI**

**DECRETO COLLEGALE DI CONCESSIONE DEI TERMINI AI SENSI
DELL'ART. 161, COMMA 6, L. FALL.**

Conc. Prev. N. 8/2022 - SIRIO HOLDING S.R.L.

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi

Presidente

dott. Massimo Vicini

Giudice

dott. Paolo Gilotta

Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 161, comma 6 *bis* l. fall., depositata dalla società SIRIO HOLDING S.R.L. in data volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall., o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

Vista la documentazione allegata e considerato che l'istante è stata recentemente attinta da una istanza di fallimento e che, dopo aver manifestato il proprio stato di crisi, chiarisce che è orientata alla presentazione di un piano di tipo liquidatorio;

Rilevato che sussiste lo stato di crisi ed il presupposto soggettivo della natura commerciale dell'attività svolta; nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente; rilevato che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda ex art. 152 l. fall.;

ritenuto che in tale situazione, pur non applicandosi temporaneamente l'ultimo comma dell'art. 161 l.f. (in relazione a quanto previsto dall'art. 22 del d.l. n. 118/2021) appare comunque opportuna la concessione di un termine di gg. 90, pienamente rientrante nella "forbice" prevista dall'art. 161 co. 6 l.f.;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto precede, appare opportuna sin da ora la nomina ex art. 161 co. 6 l.f. dell'organo commissariale, che avrà il compito di (a titolo esemplificativo):

- a) vigilare sulle attività compiute dalla debitrice al fine di pervenire all'effettiva predisposizione del piano concordatario od all'accordo di ristrutturazione ed al deposito di quanto previsto dall'art. 161 co. 2, co. 8, 186 bis o, in alternativa, 182 bis e septies l.f.;
- b) esaminare la relazioni periodiche che la debitrice è tenuta ad inviare a questo Tribunale, così come dettagliate in dispositivo;

- c) consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, nonché informative anche da terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale, anche ai fini di quanto oggi previsto dall'art. 161 co. 6 3° periodo l.f.;
- d) prestare il proprio parere in relazione alle eventuali istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice;
- e) relazionare, appena avutane notizia, su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi di legge; a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:
 - 1) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - 2) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - 3) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
 - 4) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
 - 5) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - 6) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;

Ritenuto non si faccia luogo all'obbligo di deposito di somme, non ritenendosi in questa fase applicabile l'art. 163 co. 2 n. 4 l.f., prevedendosi sin da ora, però, che in caso di mancato deposito del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 161 co. 2 l.f. si procederà alla liquidazione del compenso in favore del nominando ausiliare del Tribunale, ponendolo a carico della ricorrente debitrice che le ha provocate (cfr. art. 8 e 49 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. "Testo unico delle spese di giustizia");

p.q.m.

assegna alla società istante il termine di **90 giorni** per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma dell'art. 182 bis l.f.

fa obbligo alla stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione *ex art. 161 co. 7, 169 bis, 182 quinquies l.f.* e trasmissione, con cadenza mensile, di 1) una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato; 2) una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; nomina quali Commissari giudiziali: dott.ssa SILVIA BENELLI, dott. NICOLA XELLA, ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie, ivi compresa l'eventuale organizzazione di procedure competitive, ex art. 163 bis l.f. che dovessero rendersi necessarie;

Manda alla Cancelleria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la comunicazione alla ricorrente, al Pubblico Ministero ed al Comm. giud.

11/07/2022

Il Giudice est.

Dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

Dott.ssa Mariapia Parisi